

Portafoglio

a cura di Lucio Sironi

I conti col fisco dei futuri pensionati

In un momento in cui il mondo della promozione finanziaria si batte per diventare autentica attività di consulenza (a rimarcare la differenza che passa tra un puro venditore di prodotti e un esperto in grado di dare consigli in materia di finanza e previdenza), è sul tema delle pensioni integrative che i pf si giocano buona parte della loro reputazione. Il terreno è minato. Una regolamentazione sempre più intricata crea disparità di trattamento tra investitori, soprattutto per l'incidenza dell'aspetto fiscale, cioè la deducibilità del premio versato. Per decidere come muoversi, assieme al fisco bisogna tener conto di altri aspetti, come le modalità di costruzione del montante, cioè il patrimonio da destinare alla rendita. Le competenze richieste al pf sono elevate e a titolo d'esempio gli esperti della società Progetica, nella approfondita inchiesta sulla previdenza individuale pubblicata su *Milano Finanza* del 15 maggio (pag. 8 e seguenti), ricordavano l'assurda, ricorrente pretesa che sia addirittura il risparmiatore, al momento di scegliere come costruire il montante pensionistico, a definire l'ipotesi di rendimento da cui dipende la realizzabilità del piano. Di fronte alla quale il premio Nobel per l'economia (anno 1990) William Sharpe commentava: «È come se, andando dal dottore per un forte mal di stomaco, questi chieda al paziente: pensa che sia un'indigestione, un'ulcera o un tumore?».

Se il promotore-consulente non vuole vestire i panni ridicoli di un tale medico, deve per forza diventare padrone della situazione. Per restare alla componente fiscale, per esempio, ecco uno dei peraltro numerosi aspetti che non si possono ignorare. L'attuale fiscalità applicabile durante l'erogazione della rendita consente di escludere dall'importo imponibile ai fini Irpef quella parte di rendita riferibile ai rendimenti maturati durante la costruzione del

montante. I redditi derivanti dai rendimenti finanziari dei versamenti pensionistici, al momento della erogazione sono soggetti a un'imposta dell'11% (un'agevolazione rispetto al 12,5% previsto per le plusvalenze finanziarie derivanti da investimenti non a scopo previdenziale). Generalmente una quota preponderante della rendita pensionistica integrativa è costituita proprio da tali rendimenti che, essendo stati già tassati all'11%, non subiscono ulteriore tassazione.

Resta invece assoggettata a imposizione, ai fini Irpef, la restante quota della rendita riferibile ai contributi dedotti dal reddito nella fase di contribuzione alla forma pensionistica. Ma anche in questo caso c'è una parte che può sfuggire al fisco. Si tratta di quei premi o contributi che non sono stati dedotti in quanto eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale (il minore tra il plafond di 5.164,57 euro e il 12% del reddito complessivo dell'aderente al piano pensionistico). Questo, però, è possibile solo se gli aderenti abbiano comunicato alla forma pensionistica, nei termini di legge, l'ammontare dei premi o contributi eccedenti. Chi è al corrente di questa possibilità (di non immediata comprensione, bisogna ammetterlo)? Quanti la sfruttano a dovere? Gli esperti di Progetica concludono che, paradossalmente, il sottoscrittore dovrebbe preoccuparsi più di ottimizzare questo aspetto, perché riguarda cifre più alte, che della deducibilità fiscale dei premi. Perché il suo effetto è che si potrebbe andare in pensione pagando poche tasse.

È solo un esempio di quanto la disciplina in materia previdenziale sia complessa e richieda una conoscenza approfondita. E nello stesso tempo di quale preparazione è richiesta a un professionista della consulenza. (riproduzione riservata)